



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000495-18/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Al Consiglio comunale di
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Tramite il Presidente

e, p.c.

All'Organo di revisione
del Comune di
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pec: luigi.fenni@pec.odcecfermo.it

Oggetto: Pronuncia ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sui rendiconti esercizi 2011 e 2012 del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Si trasmette la deliberazione n. 52/2015/PRSE concernente l'oggetto.

L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
(*Dott. Carlo Serra*)





Deliberazione n. 52/2015/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005
RENDICONTI ESERCIZI 2011 E 2012
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Abitanti 46.962

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata in G.U., S.O. 24 luglio 2012, n. 171);

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTE le relazioni inoltrate alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine ai rendiconti per gli esercizi finanziari 2011 e 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in ordine ai rendiconti dei rispettivi esercizi finanziari 2011 e 2012 e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n.2327 del 2 ottobre 2013 e prot. n. 2791 del 6 ottobre 2014 afferenti rispettivamente ai rendiconti 2011 e 2012;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 bis Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di*

adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e che “tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento” prevedendosi qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all’art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall’art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all’art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l’opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 bis Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l’assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.


CONSIDERATO

L’esame delle relazioni redatte dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266, come richiamate in epigrafe, non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l’art. 148 bis Tuel prescrive l’adozione di pronuncia di accertamento.

Sono, tuttavia, emersi profili critici che permangono tali, all’esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

1. Verifica parametri di ente strutturalmente deficitario

L’organo di revisione ha attestato che l’Ente, alla stregua dei parametri di cui al D.M. Int. del 24/09/2009 non risulta in una situazione di deficitarietà strutturale.



Nell'ambito delle verifiche al rendiconto 2012 è stato, tuttavia, accertato il mancato rispetto del parametro di deficitarietà di seguito evidenziato:

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

Chiesti chiarimenti in ordine alle ragioni sottese al mancato rispetto di tale parametro ed alle correttive adottate, l'Ente ha rappresentato che il volume dei residui passivi di parte corrente dell'esercizio 2012, proveniente dalla gestione di competenza, è da imputarsi all'assegnazione, da parte dell'Unione Europea, di un contributo a valere sui Fondi FSE Pesca-Gruppi di azione costiera-GAC Marche per complessivi € 1.084.112,09 cui hanno fatto seguito impegni rispettivamente per € 254.112,09 (riportato a residuo per € 225.145,09) e per € 830.000,00 (riportato integralmente a residuo).

Pari effetto deve annettersi al pagamento dei contributi a carico dell'Ente (CPDEL, INADEL, IRAP) relativi agli emolumenti di dicembre ed alla tredicesima mensilità pagati, nel mese di gennaio 2013 anziché nell'anno di competenza, per complessivi € 561.590,16.

Di qui un volume di residui passivi per € 1.616.735,25 che detratto dal totale complessivo importerebbe il venir meno del parametro di cui trattasi atteso che la relativa percentuale di incidenza si attesterebbe al 38,29%.

2. Analisi delle previsioni di entrata e della gestione dei residui attivi

Specifiche verifiche sono state svolte in ordine all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni afferenti talune poste contabili nonché in ordine alla gestione dei residui.

Sotto il primo profilo, con specifico riguardo al recupero dell'evasione tributaria (Titolo I delle entrate), è stato acclarato un significativo disallineamento tra accertamenti e riscossioni, registrandosi un rapporto percentuale inferiore al 50%, come evidenziato dai dati compendati nella tabella che segue:

	2010	2011	2012	Totale
Accertamenti	1.250.000,00	960.000,00	650.000,00	2.860.000,00
Riscossioni	676.006,18	229.544,84	186.418,52	1.091.969,54
Differenza (da riscuotere)	573.993,82	730.455,16	463.581,48	1.768.030,46
% riscossioni	54,08	23,91	28,68	38,18

Chiesti chiarimenti, l'Amministrazione ha rappresentato come detta circostanza debba annettersi, in primo luogo, alla sfasatura temporale che, ordinariamente, caratterizza l'esazione di tale entrata per la quale i provvedimenti di accertamento sono notificati nel periodo finale dell'anno tal che l'incasso si realizza nell'esercizio successivo.

D'altro canto l'Ente ha evidenziato come, sul grado di riscossione di tali crediti, incida in maniera significativa la circostanza che gli stessi siano oggetto di richieste di rateizzazione da parte dei contribuenti ovvero di contestazione in sede contenziosa.

In ogni caso ha evidenziato di aver avviato, sin dall'esercizio 2010, una riorganizzazione interna finalizzata al miglioramento del grado di realizzo delle entrate proprie esitata, nei primi

mesi nell'anno 2012, con l'internalizzazione della riscossione coattiva delle entrate in capo al Servizio Tributi.


Quanto alla gestione dei residui, è stato accertato nell'esercizio 2012 il mantenimento di residui attivi vetusti, ante 2008, per un importo pari a € 1.835.228,74 di cui € 1.547.632,19 afferenti alla TARSU, per i quali l'Ente ha assicurato l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro teso alla verifica dello stato di attuazione dell'attività svolta da Equitalia per le annualità pregresse.

Analogamente, sono stati acclarati residui attivi vetusti alla data del 31 dicembre 2012, per l'importo di € 705.058,04 alla risorsa "Alienazioni e trasferimenti di parte capitale" iscritta al Titolo IV delle entrate e per € 63.466,99 alla risorsa "Accensione di prestiti" iscritta al Titolo V delle entrate.

Chiesti raggugli circa il mantenimento in bilancio di tali voci, l'Amministrazione, con specifico riferimento ai residui iscritti al Titolo IV, ha fornito il dettaglio delle sottostanti partite creditorie ed elementi conoscitivi in ordine alle movimentazioni, *medio tempore* intervenute precisando come per alcune sia in attesa di ricevere il saldo dalle Istituzioni competenti (Ministero infrastrutture, Regione Marche, ANAS).

L'Ente ha, altresì, rappresentato la pendenza di contenziosi rispetto ai crediti di seguito indicati senza fornire ulteriori indicazioni circa lo stato degli stessi:

Descrizione residuo/anno	Stato dell'opera	Importo/Effettività di riscuotere le somme
Recupero costo area PEEP Salaria — Ditta **** 1994	Realizzato	€ 24.243,24 — Contenzioso
Recupero somme Ospedale civile — ASUR — 1994	Realizzato	€ 137.050,87 — Contenzioso
Recupero pagamento Ditta**** — Contenzioso ASUR Ospedale civile - 2003	Realizzato	€ 98.220,19 — Contenzioso



Con riguardo ai residui iscritti al Titolo V ha, da ultimo, precisato come a seguito di verifica straordinaria dei relativi crediti - prevista quale specifico obiettivo del Peg relativo all'esercizio 2013 - in sede di approvazione del rendiconto 2013, rilevata la riferibilità degli stessi a posizioni su mutui assistiti da contribuzione di altro soggetto pubblico e l'impossibilità di devoluzione degli stessi su altri investimenti, si è proceduto alla cancellazione dei predetti residui attivi e dei correlati residui passivi iscritti al Titolo II della spesa

3. Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2012, ha attestato l'adozione da parte dell'Ente delle opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del d.l. 1/7/2009 n. 78, convertito con modifiche nella legge 3/8/2009 n. 102, rilevando, tuttavia, che il Patto di Stabilità è stato conseguito con il ritardato pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale.

Lo stesso Organo di revisione ha attestato debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 per un totale di € 18.495.889,00 di cui: € 175.179,00 per appalti di lavori pubblici; € 95.890,00 di parte capitale ed € 18.224.820,00 di parte corrente.

Chiesti specifici raggugli sullo stato dei pagamenti di tali debiti, l'Ente ha attestato l'insussistenza di debiti di parte capitale e per appalti di lavori pubblici nonché la sussistenza di un volume di debiti di parte corrente pari ad € 6.517.197,46 che posto a confronto con l'importo certificato pari € 18.224.820,00, evidenzia una percentuale di smaltimento del 35,76%.

4. Organismi partecipati

In via generale è emerso che l'Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati, ciò nondimeno l'Amministrazione, nell'ambito del contraddittorio intercorso, ha assicurato l'attivazione, a far data dal 2015 dell'apposito ufficio "Partecipazioni Societarie" per la predisposizione del Bilancio Consolidato nel rispetto delle prescrizioni normative in materia.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2012 ha dato atto degli avvenuti adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, rilevando, al riguardo, discordanze tra le risultanze contabili dell'Ente e quelle dell'organismo partecipato "AZIENDA MULTISERVIZI", evidenziate, peraltro, anche dal Collegio sindacale della Società.

Chiesti specifici raggugli al riguardo l'Ente, nel confermare la circostanza, ha precisato che sono state attivate con il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'organismo specifiche verifiche e che, a breve, sarà conclusa l'attività di riconciliazione delle reciproche partite debitorie e creditorie.

L'Organo di revisione ha, altresì, attestato la sussistenza di partecipazioni che presentano perdite reiterate, talora di particolare significatività (cfr. PICENO CONSIND) come evidenziate nella tabella che segue:

DENOMINAZIONE ORGANISMO	QUOTA DI PARTECIP.	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO €		
		BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	BILANCIO 2012
PICENO CONSIND	11%	-1.944.683,22	- 2.418.269,35	- 2.453.552,05
AZIENDA MULTISERVIZI SPA	99,46%	-51.588,00	1.281,00	-245.364,00
PICENO SVILUPPO S. CONS. A R.L.	1 %	-241.691,00	-73.892,00	-54.865,00

(in liquidazione)				
FISHTEL S.P.A. (in liquidazione)	1,44%	-38.540,00	-4.560,00	-4.109,00
C.E.R.F. PESCA SOC. CONS. A R.L. (in liquidazione)	76%	-5.044,00	-27.339,00	-971,00
CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO S. CONS. P.A.	43,18%	-440.885,00	66.651,00	-221.107,00
CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO A.R.L. (in liquidazione)		-36.896,00	-2.623,00	-124.637,00
RIVIERA DELLE PALME S. CONS. A R.L.	41,67%	4.981,00	-69.432,00	1.898,00
ASTERIA S. CONS. P.A.	3,11%	3.553,00	-976.187,00	-3.266.953,00

Chiesti chiarimenti in ordine a provvedimenti assunti al riguardo ed alle eventuali ricadute sul bilancio dell'Ente delle perdite registrate dalle società partecipate, l'Amministrazione, con specifico riguardo alla partecipazione nel PICENO CONSIND, ha rappresentato l'impossibilità di recedere dal predetto consorzio PICENO CONSIND evidenziandone "l'adesione obbligatoria".

In ogni caso ha rilevato come il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a fine 2010 "successivamente al decreto del Presidente della Regione Marche n. 18 del 4 febbraio 2009 e alla Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 157 del 2 febbraio 2009 che ha imposto lo scioglimento degli Organi del Consorzio, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla contestuale nomina del Commissario Straordinario", sta operando per il risanamento del suddetto organismo ponendo in campo una serie di interventi volti, per un verso, al recupero di una maggiore economicità della gestione e, per altro, al conseguimento di migliori livelli di efficienza (riscossione dei canoni di depurazione, pagamento dei decreti ingiuntivi, piano di razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione, blocco del turnover del personale, rinegoziazione dei mutui).

Riguardo alle società in liquidazione (PICENO SVILUPPO S.CON.S. a.r.l. e FISCHTEL Spa), l'Ente ha fornito analitici riscontri dando atto delle ragioni che hanno precluso la definizione del processo di liquidazione (dimissioni dei liquidatori, avvicendamento degli stessi, pendenza di giudizio di appello).

Quanto all'organismo CERF Pesca, già posta in liquidazione in data 6 dicembre 2011, l'Amministrazione ha rappresentato che in data 8 agosto 2014 è intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.

Circostanziati chiarimenti sono stati, altresì, richiesti con precipuo riferimento alle altre società in perdita rispetto alle quali l'Amministrazione ha partitamente evidenziato:

CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO

Trasformato al termine dell'esercizio finanziario 2012 da società consortile a Società per Azioni, con conseguente nuovo statuto, l'organismo ha subito una consistente perdita determinata dagli oneri connessi all'indebitamento all'atto della creazione del centro nonché da quelli derivanti dal contenzioso intercorso con l'ex direttore. L'assemblea dei soci ha

RECUPERO
 CONTROLLO
 LE MARCHE
 2011

approvato un piano di valorizzazione e la successiva vendita riguardante sia gli immobili, sia le quote societarie. In vista di una più attenta analisi l'Ente ha allegato copia del bilancio della società alla data del 31 dicembre 2013 da cui emergono perdite per € 505.269.000, nettamente superiori a quelle registrate nell'esercizio 2012 (221.107.000), attribuite dal Consiglio di Amministrazione della società, alla pesante e persistente crisi, ulteriormente aggravata nell'ultimo anno.

CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO

L'Amministrazione comunale, con atto di consiglio n. 110 ha adottato in data 27/12/2011 la dismissione della società partecipata e la contestuale richiesta di liquidazione della propria quota societaria. All'atto dell'approvazione del bilancio 2012, in data 17 maggio 2013, l'assemblea dei soci ha deciso la messa in liquidazione della società e conseguentemente la quota di spettanza dell'Ente entrava a far parte della massa passiva dell'organismo.

RIVIERA DELLE PALME

La consistente perdita registrata nell'anno 2011 è stata causata dall'esito infruttuoso di un lodo arbitrale. L'Ente ha, peraltro, rappresentato di aver disposto, sin dal 2010 (cfr. deliberazione n. 130 del 28 dicembre 2010) la dismissione della partecipazione in parola e, di aver con successiva deliberazione n. 105 del 18 dicembre 2013 rivisitato le determinazioni assunte anche in ragione delle incerte sorti delle disposizioni del d.l. 95/2012. Intervenuta l'abrogazione, per effetto della Legge 147/2013, dell'art. 4 del menzionato d.l. 95/2012 e, venuto, pertanto, meno l'obbligo di dismissione è stato previsto il mantenimento della partecipazione e, nel contempo, uno stringente monitoraggio sull'andamento della gestione (verifiche semestrali a cura della competente commissione consiliare). Di recente, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è stato nominato Presidente un Dirigente dell'Ente al fine di ridurre i costi societari e verificare lo stato di salute economico finanziario dell'azienda.

SOCIETÀ ASTERIA SOC. CONS. P.A.:

Al riguardo l'Ente ha ricostruito le vicende della Società in parola per la quale in data 3 ottobre 2013 è intervenuta, giusta sentenza n. 45/2013, declaratoria di fallimento e contestuale nomina del Curatore fallimentare.

START S.P.A.

Non sono emerse specifiche criticità con riguardo alla START S.p.a. - partecipata dall'Ente nella misura del 7,36% - che, all'esito degli esercizi 2011 e 2012 conseguiva utili, pur di importi contenuti, pari rispettivamente a € 2.641,64 ed a € 7.776,00: significativa, di contro, la perdita di esercizio evidenziata dal bilancio al 31 dicembre 2013 e quantificata in € 709.320,00.

Con riserva di effettuare più approfondite verifiche in occasione dei controlli sul rendiconto 2013, sono stati acquisiti il bilancio di esercizio del predetto organismo partecipato ed i relativi allegati alla stregua dei quali sono stati desunti elementi conoscitivi in ordine alle cause della perdita (cfr. verbale dell'assemblea in data 9 luglio 2014: diminuzione dei ricavi.

aumento dei costi in ragione dell'acquisto di nuovi autobus, sopravvenienze passive ed originate dal recupero delle imposte anticipate accertate nell'esercizio 2012) nonché in ordine alle modalità di ripiano della stessa (cfr. relazione sulla gestione: copertura mediante utilizzo della riserva di Patrimonio netto).

5. Indebitamento e derivati

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2012, ha dato atto dell'avvenuto rispetto del limite di indebitamento attestato, all'esito dell'esercizio, nella misura dell'1,97%, nonché della mancata ristrutturazione dei contratti di finanza derivata in essere.

Chiesti elementi conoscitivi in ordine agli oneri connessi allo strumento di finanza derivata l'Ente ha rappresentato che il Comune ha, attualmente, in corso un solo contratto di finanza derivata, evidenziando che lo swap in essere rappresenta un'operazione di copertura e che *"i differenziali negativi generati dal derivato in periodi di bassi tassi d'interesse vanno a compensare i minori oneri di finanziamento del BOC a tasso variabile"*.

Secondo le prospettazioni dell'Ente, il valore del mark to market dello swap (verificato mensilmente) unitamente all'andamento annuale dei tassi di interesse, rendono attualmente inopportuna qualsiasi operazione sul derivato in essere atteso che la citata operazione permette, comunque, al Comune il beneficio dei risparmi sul differenziale tra tasso fisso del derivato al 4,30% e tasso fisso al 4,81%.

Richiamati i contenuti della pronuncia resa da questa Sezione in relazione al Bilancio di previsione 2009 l'Ente ha rappresentato che i differenziali corrisposti non costituiscono una negatività per l'Ente in quanto compensati direttamente dalla diminuzione degli oneri finanziari di ammortamento del bond sottostante attestando per l'esercizio 2012 un volume complessivo di pagamenti (differenziali negativi) per € 293.564,55 (di cui € 130.025,99 Regolamento I semestre 2012 ed € 163.538,56 Regolamento II semestre 2012).


RITENUTO

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato profili critici che permangono tali all'esito del contraddittorio scritto e che, in quanto potenziali fattori di tensione per i futuri equilibri di bilancio, si rimettono alla prudente valutazione della Amministrazione.

Nell'ambito di una valutazione complessiva dei dati, a tal fine, rilevanti, indubbia valenza assumono gli esiti dei controlli svolti con riguardo alla gestione dei residui rispetto ai quali appare indifferibile, anche in ragione degli imminenti adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata, una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento in bilancio.

In ogni caso opportuna si appalesa, a parere del Collegio, l'adozione di iniziative volte al conseguimento delle partite creditorie di cui trattasi e, sommamente, di quelle afferenti ad esercizi finanziari risalenti come sopra evidenziati.

Meritevoli di apprezzamento appaiono, in questa prospettiva, le sollecitazioni formulate dall'Organo di revisione affinché vengano attivate *"tutte le misure idonee ad assicurare la tempestiva riscossione delle entrate, in particolare, quelle concernenti la TARSU provvedendo*



anche ad una ricognizione dei relativi crediti presso Equitalia”: ciò evidentemente non solo al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza sul versante delle entrate ma anche al fine di evitare, all’esito dell’esercizio, la formazione di residui attivi o, comunque, di incrementare il grado di realizzazione degli stessi.

Parimenti, sul versante della spesa, il Collegio – richiamate le considerazioni dell’Organo di revisione circa il conseguimento dell’obiettivo programmatico in ragione del “*ritardato pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale*” – il Collegio rileva la necessità di un rigoroso rispetto della vigente normativa in tema di tempestività dei pagamenti siccome correlata a precisi obblighi di derivazione comunitaria.

Nell’evidenziare, invero, che il rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno non si atteggia per l’Amministrazione quale esimente da responsabilità per il ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni, si richiama il disposto di cui all’art. 9 della legge 102/2009 a mente del quale la stessa Amministrazione è tenuta ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica sin dall’assunzione dell’impegno.

D’altro canto, in un’ottica più generale, l’osservanza della predetta normativa funzionale ad una migliore gestione dei residui passivi e, conseguentemente, al rispetto del parametro di deficitarietà rilevato all’esito dell’esercizio 2012: sotto tale profilo, pur prendendosi atto delle deduzioni svolte dall’Amministrazione, rileva il Collegio come, in ogni caso, l’incidenza dei residui passivi provenienti dal titolo I si attesti al 38,29% e, dunque, in misura prossima al 40% considerata, dal Legislatore, soglia di rischio.

In via prudenziale, anche alla luce degli obblighi di accantonamento introdotti dai commi 551 e 552 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014, si sollecita un attento monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati e, segnatamente, di quelli che hanno fatto registrare perdite, anche reiterate, di esercizio.

Apprezzabili appaiono, a tal riguardo, talune iniziative assunte dall’Amministrazione sul versante della *governance* (cfr. verifiche semestrali della gestione prospettate con riguardo alla Riviera delle Palme soc. cons. a r.l.) di cui, peraltro, si auspica un’applicazione generalizzata all’intero portafoglio societario o, comunque, alle partecipazioni di maggiore significatività.

Indifferibile si appalesa, altresì, la sollecita definizione delle procedure di liquidazione in corso, talora risalenti (cfr. Fishtel Spa).

Nella medesima ottica di una gestione prudenziale di oneri latenti e di passività potenziali, il Collegio, anche alla luce dei dati riferiti dall’Amministrazione in ordine ai differenziali negativi registrati nell’esercizio 2012 ed ai pagamenti effettuati, invita l’Amministrazione a proseguire nel costante monitoraggio degli strumenti di finanza derivata in essere.

Tanto premesso la Sezione regionale di controllo per le Marche

RACCOMANDA

- Il rispetto dei parametri di deficitarietà pro tempore vigenti;
- La tempestiva acquisizione delle entrate proprie;

- Un attento monitoraggio della gestione dei residui ed una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento in bilancio;
- L'osservanza della vigente normativa in tema di tempestività dei pagamenti nonché del disposto di cui dell'art.9 del d.l. 1/7/2009 n.78, convertito con modifiche nella legge 3/08/2009 n. 102;
- Un costante monitoraggio, anche in corso di esercizio, della gestione degli organismi partecipati, sommamente di quelli che hanno fatto registrare perdite di esercizio;
- La tempestiva definizione delle procedure di liquidazione ancora in corso;
- Un attento monitoraggio degli strumenti di finanza derivata e l'adozione, se del caso, di misure prudenziali in relazione agli oneri correlati.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di San Benedetto del Tronto.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 10 febbraio 2015.


Il Relatore

Valeria Franchi




Il Presidente

Teresa Bica




12 FEB. 2015


Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45212011 del 12/02/2015